



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2014 promossa da:





CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Elio Di Molfetta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/11/2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

considerato che non pare possibile concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo quanto alla parte asseritamente dovuta a titolo di interessi stante la probabile sussistenza, almeno ad un esame meramente sommario degli atti di causa e fermo rimanendo la necessità di un più ponderato esame della questione in sede di esame del merito della causa, di una causa di nullità delle clausole contrattuali concernenti l'affidamento in conto corrente ed il conto corrente medesimo che disciplinano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, osservato a tal fine che la banca ha dedotto la legittimità della

capitalizzazione trimestrale applicata, perché consentita della delibera CICR del 9.02.2000. Come noto l'art. 2 della citata delibera dispone che "nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto

corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". Inoltre, l'art. 6 dispone nel caso di capitalizzazione infrannuale, deve specificato il valore del tasso rapportato su base annua riferimento agli effetti della capitalizzazione. Nel quadro della predetta disciplina viene in rilievo anzitutto il criterio della cosiddetta reciprocità, secondo cui, benchè sia consentita pattuizione di tassi creditori e debitori di differente entità, la rispettiva capitalizzazione deve comunque avvenite "secondo medesime modalità". Le norme che si chiosano sollecitano, dunque, seguenti argomentazioni. In primo luogo, la nozione di reciprocità, riferita all'espressione "Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità", consiste essenzialmente nel fatto che il criterio di calcolo per l'anatocismo deve essere identico per i saldi periodici debitori e per quelli creditori. A potenziare il convincimento sulla necessità della identica modalità di calcolo imposta dalla richiamata normativa, sta la sua funzione, anche sostanziale, di protezione del contraente debole, della garanzia della trasparenza bancaria relativamente a negoziali diffuse, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi una difficilmente tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente più forte in danno della controparte più debole. Ne consegue che non è configurabile un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae, fino ad annullarsi, quando si deve quantificare l'anatocismo in favore del cliente. Nel caso di specie, non pare, sempre ad un esame sommario degli atti, che le contrattuali di conto corrente e di affidamento che disciplinano la capitalizzazione trimestrale a favore della banca ed a favore del correntista rispettino la suddetta condizione di reciprocità. tasso sulla linea di credito concessa "affidamento", pattuito al 14,00% nominale annuo, accresce effettivo annuo a seguito della capitalizzazione trimestrale (v. documento di sintesi contratto di affidamento pag 1 doc. n.4 parte opposta). Anche il tasso debitore pattuito per il conto corrente è pari al 14,00% nominale annuo elevato 14,75230% effettivo annuo. Invece il tasso sul conto corrente in allo 0,10000% nominale annuo, attivo, pari non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale poiché appunto praticamente uguale al tasso effettivo annuo (pari allo seguito della capitalizzazione trimestrale 0,10003%) a sintesi delle condizioni documento di economiche del conto doc. n.3 nel fascicolo della parte opposta). corrente, pag.1, quindi, che la capitalizzazione, non apporti incremento nel caso del cliente diversamente da quanto previsto a favore della banca. Può probabilmente ritenersi, pertanto, che la clausola in esame, prima facie inosservante della disciplina prevista dalla delibera 9.02.2000 CICR, sia nulla per inosservanza del principio di reciprocità. Premesso, infatti, che sussiste il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità della

clausola che prevede l'anatocismo in violazione delle norme di legge, e che tale nullità può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del giudizio (cfr. ex pluimis Cass. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004), risulta probabilmente sussistente una ipotesi di nullità della clausola in discussione, dovendosi escludere perciò in tal caso il diritto della banca di richiedere gli interessi anatocistici,

considerato che al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall'art. 648 comma 1 seconda parte c.p.c. non può essere concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, ossia per una minor somma rispetto a quella ingiunta, atteso che ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto che spetta al giudice soltanto in fase di decisione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.6901 del 21/05/2001, Sez. 3, Sentenza n. 2549 del 07/07/1976),

considerato che tale orientamento, contrario all'ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, ha trovato conferma nella modifica dell'art. 648 c.p.c. ad opera dell'art. 9 del d. lgs. n. 231 del 2002 che l'ha introdotta limitatamente alla specifica ipotesi in cui sia contestata solo una parte dell'importo ingiunto,

rilevata, in altri e più chiari termini, l'inammissibilità del provvedimento parziale al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 648 c.p.c.

RIGETTA

l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

alle parti i termini per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lls. n. 28/2010 a decorrere dal 28.11.2014 e rinvia la cusa per la verifica alla udienza del

29.05.2015

Si comunichi. FOGGIA, 5 novembre 2014

> Il Giudice dott. Elio Di Molfetta